

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANDREOTTI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	211
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (Approvato dalla III Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (1795-B)	211
PRESIDENTE	211, 212, 216
AJELLO	216
BONALUMI, <i>Relatore</i>	212
BOTTARELLI	216
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	216

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna il deputato Costa sostituisce il deputato Zanone.

Discussione del disegno di legge: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (Approvato dalla III Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (1795-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo », approvato dalla III Commissione permanente della Camera nella seduta del 31 luglio 1980 e modificato dal Senato nella seduta del 27 novembre 1980.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

La seduta comincia alle 10,30.

DE POI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

BONALUMI, *Relatore*. Il Senato ha apportato modifiche puramente formali, sulle quali non mi soffermo, alla lettera *b*) dell'articolo 1 e al primo comma dell'articolo 2. All'articolo 3 invece è stata introdotta una modifica sostanziale, nel senso che si è soppressa anche l'autorizzazione di spesa prevista alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 44 della legge n. 38, che prevede la graduazione annuale di spese per la cooperazione economica e tecnica con i paesi in via di sviluppo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, aggiuntiva agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 1980, per far fronte ad oneri connessi con le attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in particolare per la lotta contro la fame nel mondo.

L'importo aggiuntivo di lire 200 miliardi, di cui al precedente comma, è destinato per:

a) lire 70.205 milioni in aumento dello stanziamento di lire 47 miliardi iscritto al capitolo 4574 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per la cooperazione economica e tecnica con i paesi in via di sviluppo.

Tale ulteriore stanziamento verrà utilizzato per:

aiuti di emergenza, in particolare nei settori alimentare e sanitario;

finanziamenti di programmi di assistenza tecnica nei settori alimentare e sanitario e di progetti nei settori agricolo e agro-industriale;

interventi straordinari e di emergenza per paesi in via di sviluppo colpiti da calamità naturali, eventi bellici o altre situazioni di emergenza;

contributi per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo promossi anche da organizzazioni internazionali, con particolare attenzione ai progetti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali sul piano strutturale ed infrastrutturale;

b) lire 5 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 1 miliardo, previsto dall'articolo 44, lettera *a*), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, iscritto al capitolo 8301 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, in favore dei paesi in via di sviluppo;

c) lire 84.300 milioni in aumento dello stanziamento di lire 13.100 milioni, iscritto al capitolo 8173 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, quale apporto al fondo di rotazione di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, per la concessione di crediti finanziari ai paesi in via di sviluppo;

d) lire 8 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 5.500 milioni, iscritto al capitolo 3134 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP);

e) lire 1.080 milioni in aumento dello stanziamento di lire 420 milioni, iscritto al capitolo 4573 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO);

f) lire 950 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni, iscritto al capitolo 3127 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR);

g) lire 74 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni, iscritto al capitolo 3104 dello stato di previsione

del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR);

h) lire 2.200 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);

i) lire 3.750 milioni per il contributo al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM);

l) lire 1 miliardo per il contributo al Fondo di rotazione delle Nazioni Unite per l'esplorazione delle risorse naturali (UNRFNRE);

m) lire 150 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per le attività relative alla popolazione (UNFPA);

n) lire 8 miliardi per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per la scienza e la tecnologia (UNCSTD);

o) lire 150 milioni per il contributo al Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR);

p) lire 370 milioni per il contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA);

q) lire 14.771 milioni per il contributo al Fondo comune per la stabilizzazione dei prezzi e dei mercati delle materie prime (negoziato in ambito UNCTAD).

La somma di cui alla lettera *h)* è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, aggiuntiva agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 1980, per far fronte ad oneri connessi con le attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in particolare per la lotta contro la fame nel mondo.

L'importo aggiuntivo di lire 200 miliardi, di cui al precedente comma, è destinato per:

a) lire 70.205 milioni in aumento dello stanziamento di lire 47 miliardi iscrit-

to al capitolo 4574 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per la cooperazione economica e tecnica con i paesi in via di sviluppo.

Tale ulteriore stanziamento verrà utilizzato per:

aiuti di emergenza, in particolare nei settori alimentare e sanitario;

finanziamento di programmi di assistenza tecnica nei settori alimentare e sanitario e di progetti nei settori agricolo e agro-industriale;

interventi straordinari e di emergenza per paesi in via di sviluppo colpiti da calamità naturali, eventi bellici o altre situazioni di emergenza;

contributi per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo promossi anche da organizzazioni internazionali, con particolare attenzione ai progetti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali sul piano strutturale ed infrastrutturale;

b) lire 5 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 1 miliardo, previsto dall'articolo 44, lettera *a)*, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, iscritto al capitolo 8301 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, in favore dei paesi in via di sviluppo;

c) lire 84.300 milioni in aumento dello stanziamento di lire 13.100 milioni, iscritto al capitolo 8173 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, quale apporto al fondo di rotazione di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, per la concessione di crediti finanziari ai paesi in via di sviluppo;

d) lire 8 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 5.500 milioni, iscritto al capitolo 3134 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP);

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1980

e) lire 1.080 milioni in aumento dello stanziamento di lire 420 milioni, iscritto al capitolo 4573 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO);

f) lire 950 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni, iscritto al capitolo 3127 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR);

g) lire 74 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni, iscritto al capitolo 3104 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR);

h) lire 2.200 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);

i) lire 3.750 milioni per il contributo al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM);

l) lire 1 miliardo per il contributo al Fondo di rotazione delle Nazioni Unite per l'esplorazione delle risorse naturali (UNRFNRE);

m) lire 150 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per le attività relative alla popolazione (UNFPA);

n) lire 8 miliardi per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per la scienza e la tecnologia (UNCSTD);

o) lire 150 milioni per il contributo al Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR);

p) lire 370 milioni per il contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA);

q) lire 14.771 milioni per il contributo al Fondo comune per la stabilizzazione dei prezzi e dei mercati delle materie prime (negoziato in ambito UNCTAD).

La somma di cui alla lettera h) è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente possono essere impiegati anche per operazioni di cofinanziamento con organismi internazionali, in armonia a quanto previsto dall'articolo 5, lettera a), della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Tali operazioni possono assumere sia la forma di finanziamento parallelo di iniziative promosse da organismi internazionali sia quella di apporti finanziari agli stessi organismi per la realizzazione di specifici progetti precedentemente concordati.

Gli stanziamenti di cui al primo comma possono altresì essere impiegati per la realizzazione di programmi integrati a favore di paesi - o gruppi di paesi - in via di sviluppo, di cui l'Italia si faccia promotrice in sede internazionale, da realizzarsi con la partecipazione di altri paesi donatori o di organismi internazionali, banche e fondi in via bilaterale o multilaterale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente possono essere impiegati anche per operazioni di cofinanziamento con organismi internazionali, in armonia a quanto previsto dall'articolo 5, lettera a), della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Tali operazioni possono assumere sia la forma di finanziamento parallelo di iniziative promosse da organismi internazionali sia quella di apporti finanziari agli stessi organismi per la realizzazione di specifici progetti precedentemente concordati.

Gli stanziamenti di cui al primo comma possono altresì essere impiegati per la

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1980

realizzazione di programmi integrati a favore di paesi - o gruppi di paesi - in via di sviluppo, di cui l'Italia si faccia promotrice in sede internazionale, da realizzarsi con la partecipazione di altri paesi donatori o di organismi internazionali, banche e fondi in via bilaterale o multilaterale.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Per gli anni successivi al 1980 le occorrenze finanziarie per i fini di cui al precedente articolo 1 saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, fermo restando che per gli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 gli stanziamenti da iscrivere nei bilanci degli anni 1981, 1982 e 1983, non potranno essere inferiori a quelli risultanti, per tali anni, dall'articolo 44, primo comma, lettera *b*), della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

A partire dall'anno 1981 restano annullate le autorizzazioni di spesa di cui:

1) alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, articolo 44, primo comma, lettera *a*) (cooperazione finanziaria e cooperazione economica e tecnica con i paesi in via di sviluppo);

2) agli articoli 2 e 4-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, n. 393 (Fondo di rotazione per la concessione di crediti finanziari a paesi in via di sviluppo);

3) alla legge 8 agosto 1977, n. 608 (UNIDO);

4) alla legge 8 gennaio 1979, n. 11 (UNHCR);

5) alla legge 24 febbraio 1975, n. 66, (CICR) e successive modificazioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Per gli anni successivi al 1980 le occorrenze finanziarie per i fini di cui al precedente articolo 1 saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, fermo restando che per gli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 gli stanziamenti da iscrivere nei bilanci degli anni 1981, 1982 e 1983, non potranno essere inferiori a quelli risultanti, per tali anni, dall'articolo 44, primo comma, lettera *b*), della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

A partire dall'anno 1981 restano annullate le autorizzazioni di spesa di cui:

1) alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, articolo 44, primo comma, lettere *a*) e *b*) (cooperazione finanziaria e cooperazione economica e tecnica con i paesi in via di sviluppo);

2) agli articoli 2 e 4-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, n. 393 (Fondo di rotazione per la concessione di crediti finanziari a paesi in via di sviluppo);

3) alla legge 8 agosto 1977, n. 608 (UNIDO);

4) alla legge 8 gennaio 1979, n. 11 (UNHCR);

5) alla legge 24 febbraio 1975, n. 66, (CICR) e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

All'ultimo articolo non sono state apportate modifiche. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1980

BOTTARELLI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione per le motivazioni già a suo tempo espresse.

AJELLO. A nome del gruppo radicale, dichiaro che mi asterrò dalla votazione del provvedimento per i motivi già illustrati in sede di prima lettura del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo » *(Approvato dal-*

la III Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (1795-B).

Presenti	24
Votanti	17
Astenuti	7
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreotti, Belussi, Bonalumi, Cattanei, Ciccardini, Cossiga, Costa, De Martino, De Poi, Fioret, Galli Luigi, Lattanzio, Lombardi, Pisoni, Salvi, Sedati, Signorile.

Si sono astenuti:

Ajello, Bottarelli, Chiovini, Codrignani, Pasquini, Spataro, Trombadori.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO